



COMUNE DI SCILLATO

Città Metropolitana di Palermo

***REGOLAMENTO DI UTENZA
E CONDIZIONI DI FORNITURA
del
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO***

Approvato con Delibera CC. N. _____ del _____

Indice

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento*
- Art. 2 – Definizioni*
- Art. 3 - Principi d'erogazione del Servizio*
- Art 4- Regime di salvaguardia*
- Art. 5 - Autorità di riferimento*
- Art.6 - Ente Gestore*
- Art. 7 - Oggetto della fornitura*
- Art. 8 -Usi dell'acqua*
- Art. 9 - Richiesta di contratto di fornitura idrica, decorrenza e disciplina del rapporto contrattuale*
- Art. 10 - Durata dei contratti di fornitura*
- Art. 11 - Modalità per il recesso della fornitura*
- Art. 12 - Mutamento nella titolarità su utenza attiva: voltura o nuovo contratto*
- Art. 13 - Fallimento dell'Utente*
- Art. 14 - Decesso dell'Utente*
- Art. 15 - Responsabilità del Ente Gestore nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione*
- Art. 16- Impianti per uso pubblico*
- Art. 17 - Erogazione dell'acqua per uso pubblico*
- Art. 18 - Prelievi abusivi*
- Art. 19 - Norme per le forniture ad uso privato*
- Art. 20 - Domanda di fornitura*
- Art. 21 - Sistema di distribuzione dell'acqua. Punto di consegna*
- Art. 22- Proprietà delle condotte*
- Art. 23- Manutenzione delle condotte*
- Art. 24 - Modifica dell'opera di presa*
- Art. 25 - Uso e conservazione della derivazione*
- Art. 26 - Utenze per uso cantiere edile*
- Art. 27- Consumi: rilevamento e fatturazione- Periodo di riferimento e Periodicità*
- Art. 28 - Limitazione della erogazione massima istantanea*
- Art. 29- Diametro e presa del contatore*
- Art. 30 - Posizione degli apparecchi di misura*
- Art. 31 - Apparecchi di misura - Quota di servizio – Manutenzione*
- Art. 32 - Lettura dei misuratori*
- Art. 33 - Irregolare funzionamento del misuratore -Verifica a richiesta dell'Utente*
- Art. 34 - Modalità e termini di un reclamo*
- Art. 35 - Rimozione e sostituzione dei misuratori*
- Art. 36 - Prescrizioni impianti di derivazione*
- Art. 37 - Perdite, danni, responsabilità*
- Art. 38- Ispezioni degli apparecchi di misura e degli impianti interni*
- Art. 39 - Violazioni contrattuali*
- Art. 40 -Costo del Servizio*
- Art. 41– Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario*
- Art. 42 – Procedura di costituzione in mora*
- Art. 43 – Rateizzazione dei pagamenti*
- Art. 44 – Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora*
- Art. 45 – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento*
- Art. 46 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile*
- Art. 47 –Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile*
- Art. 48 Sospensione e risoluzione per inadempimento*
- Art. 49 – Riattivazione della fornitura*
- Art. 50– Tipologie di Utenza*

Art. 51 - Penali e sanzioni per ritardato pagamento

Art. 52 -Identificazione dei dipendenti

Art.53 Tariffe

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 54– Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura - Classificazione degli scarichi

Art. 55– Ammissibilità degli scarichi

Art. 56 – Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

Art. 57 – Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Art. 58 – Prescrizioni particolari per gli scarichi

Art. 59 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali

Art. 60– Modificazioni degli scarichi industriali

Art. 61– Scarichi di sostanze pericolose

Art. 62 – Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi

Art. 63 – Divieto di diluizione degli scarichi

Art. 64 – Acque meteoriche

Art. 65 – Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

Art. 66 – Sversamenti accidentali

Art. 67 – Scarichi vietati

Art. 68– Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Art. 69– Separazione degli scarichi

Art. 70– Modalità tecniche di allacciamento - Prescrizioni generali

Art. 71 – Allacciamento alla pubblica fognatura

Art. 72 – Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura

Art. 73 – Controllo delle portate scaricate in fognatura

Art. 74 – Scarichi provvisori

Art. 75 – Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale

Art. 76– Impianti di pretrattamento

Art. 77 – Controllo degli scarichi

Art. 78 – Modalità di controllo degli scarichi industriali

Art. 79 – Punti di controllo - Installazione di strumenti di misura e controllo

Art. 80– Controllo delle portate scaricate in fognatura

Art. 81 – Applicazione della tariffa

Art. 82 – Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'Utente – Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione

Art. 83– Sistema Sanzionatorio e penalità

Art. 84 – Variazione delle Tariffe e del Regolamento

Art. 85 – Applicabilità del diritto Ente Gestore

Art. 86 – Obbligatorietà

Art. 87- Abrogazione di norme precedenti

Art. 88 - Comunicazioni

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto e di raccolta collettamento e depurazione dei reflui, che recapitano nelle pubbliche fognature, nel territorio di competenza dell'A.T.I. di Palermo nel rispetto della vigente legislazione in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), della Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo d'Ambito) per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato.
2. In particolare sono oggetto del presente regolamento:
 - a. le norme generali di erogazione del servizio di acquedotto;
 - b. le norme tecniche generali di allacciamento e di uso dell'acqua potabile;
 - c. le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - d. il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
 - e. il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
 - f. la gestione amministrativa del servizio ed il relativo sistema sanzionatorio.
3. Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.
4. L'obiettivo del presente Regolamento è quello di favorire l'esercizio ed il corretto utilizzo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione da parte degli utenti in relazione agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legge nonché del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

Art. 2 – Definizioni

1. Si fa riferimento, in particolare, alle definizioni indicate nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità (AEEGSI) 655 del 23 dicembre 2015, inerente alla regolazione della qualità contrattuale del servizio.
 - **accettazione del preventivo** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
 - **acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
 - **albero fonico o IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
 - **allacciamento idrico** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
 - **allacciamento fognario** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura;
 - **atti autorizzativi** sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
 - **attivazione della fornitura** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
 - **autolettura** è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
 - **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - **bocca antincendio** è da intendersi ogni idrante, ogni gruppo di attacco motopompa, ogni gruppo di comando di impianti a pioggia, ogni settore ad ugelli, ogni saracinesca di settore e qualsivoglia

- dispositivo atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio;
- **bonus sociale idrico** introdotto dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, che ha fissato in 50 litri/abitante/giorno il quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, è un'agevolazione stabilita da ARERA per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale.
 - **call center** è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
 - **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;
 - **cessazione** è la disattivazione del servizio al punto di consegna o punto di scarico con sigillatura o rimozione del misuratore con contestuale chiusura del contratto;
 - **codice di rintracciabilità** è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
 - **consumo medio annuo** determinato secondo quanto stabilito dall'apposita deliberazione dell'Autorità sul sistema di misura (delibera 218 del 5 maggio 2016)
 - **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;
 - **data di invio** è:
 - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - **data di ricevimento** è:
 - per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - **dati di qualità** sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità nonché i dati di Qualità Tecnica previsti con Deliberazione ARERA 917/17;
 - **depurazione** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
 - **disagio economico sociale** la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma 9bis del decreto legge 185/08;
 - **disattivazione della fornitura** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
 - **d.P.C.M. 13 ottobre 2016** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";
 - **Ente di governo dell'ambito (EGA)** è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

- **fascia agevolata** (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente incoerenza con l'articolo 5 del TICS, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;
- **fognatura** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori finalizzate al recapito in un impianto di depurazione.
- **fognatura nera** è la rete fognaria destinata a canalizzare unicamente le acque reflue domestiche e/o industriali;
- **fognatura mista** è la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia);
- **fognatura separata** è la rete fognaria costituita da due condotte, una, la fognatura bianca, che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra, la fognatura nera, che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- **Gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **impianto interno** è il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal contatore misuratore, questo escluso, agli apparecchi utilizzatori;
- **indennizzo automatico** è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
- **lavoro semplice** è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- **lavoro complesso** è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- **lettura** è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **limitazione della fornitura** è la limitazione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- **livello di pressione** è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- **livello o standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
- **livello o standard specifico di qualità** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;
- **misuratore** è il dispositivo, normalmente, posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati o scaricati;
- **misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore, è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica (Delibera ARERA 218/16 Art. 7);
- **misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte del gestore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna o di altra persona da questi incaricata (Delibera ARERA 218/16 Art. 7);
- **morosità dell'utente finale (o morosità)** è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura;
- **operatore** è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

- **portata** è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- **prestazione** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;
- **punto di consegna dell'acquedotto** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è, di norma, installato il misuratore dei volumi;
- **punto presa stradale** è il punto in cui è posizionato, laddove presente, il rubinetto di separazione idraulica tra la tubazione stradale e l'allaccio d'utenza;
- **punto di scarico della fognatura** è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale, di norma mediante pozzetto di consegna;
- **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **quota di accesso al servizio** è la quota che l'utente deve corrispondere indipendentemente dai consumi. Si applica per ogni unità immobiliare, anche se non abitata.
- **reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- **reclamo per la fatturazione di importi anomali** è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione;
- **riattivazione** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- **richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- **richiesta scritta di rettifica di fatturazione** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- **RQSII** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Deliberazione 655/15 ARERA);
- **servizio telefonico** è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
- **SII** (servizio idrico integrato) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **sospensione del servizio** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;
- **sportello fisico** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- **subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **TIBSI** è il Testo integrato delle modalità applicative del Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (Deliberazione 897/17 ARERA)
- **TICSI** è il Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi idrici recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti (Deliberazione 665/17 ARERA)

- **tariffa agevolata** è il corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nella fascia agevolata, per gli utenti domestici residenti, al fine di assicurare a tali utenti il quantitativo essenziale di acqua alla tariffa più bassa prevista nella struttura tariffaria;
- **tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi** è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **utente diretto** l'utente finale titolare di una fornitura;
- **utente indiretto** è l'utente che utilizza il servizio all'interno di un'unità immobiliare il cui contratto è intestato a condominio o utenza plurima;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **utente finale disalimentabile** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
- **utente finale non disalimentabile** è l'utente finale, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura definito dal TICSII.
- **voltura** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Art. 3 - Principi d'erogazione del Servizio

1. Il Comune di Scillato (**da qui in seguito denominato Gestore**) si impegna ad erogare il servizio secondo i principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, regolarità, e trasparenza con diritto d'informazione e partecipazione del cliente e secondo gli standard di qualità definiti e principi di efficienza ed efficacia.
2. Il Gestore si impegna in particolare a tutelare, in via prioritaria, l'uso e la destinazione della risorsa acqua, bene comune e diritto inalienabile dell'umanità, direttamente pertinente al territorio dell'Ente Gestore con particolare attenzione a principi di risparmio delle risorse in quanto fonte di vita.
3. L'acqua verrà somministrata prioritariamente per uso potabile, domestico e per usi civili essenziali ed in subordine anche per altri usi.
4. Il Gestore è responsabile della fornitura dell'acqua potabile con la qualità e le specifiche previste dalla normativa vigente.

Art 4- Regime di salvaguardia

1. Il Comune di Scillato rientra fra i comuni riconosciuti in regime di salvaguardia in quanto con popolazione inferiore a mille abitanti come da deliberazione n. 5 del 25.06.2020 dell'ATI Palermo, ai sensi dell'art. 117 c. 2 bis del D.Lgs 152 del 2006.

Art. 5 - Autorità di riferimento

- **Comune di Scillato** - Ente gestore – Con sede in via Mattarella n. 46 Tel. 0921663025 - P.I. 00622530822 – PEC: protocollo.scillato@pec.it; Email: protocollo@EnteGestore.scillato.pa.it;
- **ATI Palermo** (Assemblea Territoriale Idrica dei comuni della provincia di Palermo) istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 L.R. n.19 del 11.08.2015
- **ARERA** (Autorità indipendente governativa di regolazione per energia rete e ambiente) istituita il 14 Novembre 1995 a tutela dei consumatori sulla qualità ed efficienza del servizio.

Art. 6 - Ente Gestore

1. Il Gestore amministra direttamente il servizio idrico integrato.

2. E' titolare della concessione di litri 5 al secondo d'acqua per uso potabile dalle sorgenti di Scillato, erogata dalla società AMAP SPA di Palermo.
3. La fornitura dell'acqua potabile è regolata sulla base di regolare contratto.

Art. 7 - Oggetto della fornitura

1. L'Ente Gestore fornisce acqua potabile nel territorio del Comune di Scillato, nei limiti delle potenzialità degli impianti, con regolari contratti di fornitura alle condizioni del presente Regolamento.

Art. 8 -Usi dell'acqua

1. La fornitura è prevista per i seguenti usi:

a) Uso domestico

Si qualifica uso domestico qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo.

b) Uso non domestico

Si qualifica uso non domestico qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad attività imprenditoriali, commerciali, professionali, nonché in locali adibiti ad ospedali, case di cura, scuole, istituti d'istruzione, convitti, sedi di enti o associazioni e simili.

L'Utente è obbligato ad utilizzare la fornitura per gli usi indicati nella richiesta di contratto presentata al Gestore e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né può, comunque, utilizzarla in locali ed ambienti diversi per ubicazione da quelli indicati nel contratto sottoscritto.

c) Altri usi

Oltre agli usi di cui sopra la fornitura dell'acqua, limitatamente alle disponibilità, potrà essere concessa anche per usi diversi (attività connesse all'agricoltura, industriali ed assimilabili).

Art. 9 - Richiesta di contratto di fornitura idrica, decorrenza e disciplina del rapporto contrattuale

1. La fornitura avviene previa presentazione da parte dell'Utente di apposita richiesta di contratto di fornitura idrica, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
2. L'attivazione della fornitura, a seguito della ricezione della richiesta di contratto avverrà con la messa in funzione delle opere di presa, nei termini indicati nella Carta dei Servizi.
3. Il punto di appresamento rimane la rete idrica comunale con l'obbligo di installazione del misuratore idrico prospiciente la strada pubblica.
4. L'eventuale ulteriore condotta fino al fabbricato è di competenza e responsabilità dell'utente.
5. I rapporti contrattuali tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dalle norme del presente Regolamento. I costi di allacciamento verranno applicati secondo le tariffe vigenti approvate annualmente dal Gestore.

Art. 10 - Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura, decorrenti dalla attivazione della stessa, sono a tempo indeterminato, salvo disdetta scritta, fatta eccezione per le erogazioni provvisorie

Art. 11 - Modalità per il recesso della fornitura

1. Gli Utenti possono recedere dal contratto di fornitura dandone preavviso scritto al Gestore almeno quindici giorni prima.
2. In caso di recesso da parte dell'Utente il Gestore provvederà all'eventuale rimozione dell'opera di presa ed all'annullamento del contratto, emettendo fattura di fine utenza, con addebito dei pagamenti dovuti per i consumi maturati.

3. Il Gestore può recedere dal contratto di fornitura, mediante preavviso scritto, nei casi di inadempienze degli obblighi contrattuali da parte dell'utente.

Art. 12 - Mutamento nella titolarità su utenza attiva: voltura o nuovo contratto

1. Nel caso di mutamento nella titolarità di una utenza attiva, l'Utente subentrante potrà regolarizzare la propria posizione contrattuale nei termini che seguono:

a) Voltura

Il subentro in un contratto di utenza attiva, così detta voltura, potrà avvenire previo consenso scritto dell'Utente cessante e sanatoria di ogni pregressa morosità eventualmente esistente. Ogni domanda di subentro comporta il pagamento delle spese di voltura.

b) Nuovo contratto

Nella ipotesi in cui non possa darsi luogo alla voltura, l'Utente potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto per la medesima utenza attiva, producendo la prescritta documentazione e dimostrando di essere estraneo alla situazione debitoria pregressa eventualmente esistente. Il Ente Gestore in tale ipotesi stipulerà il nuovo contratto, previo annullamento di quello in atto esistente sulla medesima presa, attivando le azioni di recupero del debito eventualmente esistente. Ogni domanda di nuovo contratto comporta il pagamento delle spese contrattuali.

Art. 13 - Fallimento dell'Utente

1. In caso di fallimento dell'Utente, relativamente alle forniture di tipo non domestico, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Gestore ne venga, comunque, a conoscenza.
2. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi ovvero risolvere il medesimo.
3. Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Gestore quanto dovuto dal fallito.
4. Il Gestore si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt.72 e 74 della legge fallimentare.

Art. 14 - Decesso dell'Utente

1. In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme ad essa dovute dall'Utente deceduto, sono tenuti inoltre, ad avvisare nel termine di due mesi, il Gestore dell'avvenuto decesso e provvedere alla voltura del contratto. In mancanza il Ente Gestore annullerà il contratto.
2. Qualora, invece, il Gestore venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, l'effettivo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della utenza, pena la sospensione della erogazione e l'annullamento del contratto.

Art. 15 - Responsabilità del Ente Gestore nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione

1. Il Gestore potrà interrompere, sospendere o diminuire l'erogazione nei seguenti casi: caso fortuito, forza maggiore, fatto o colpa dell'Utente o di terzi, nonché da esigenze tecniche del servizio quali, manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti, lavaggio condotte, bisogni di espurgo o di riparazione, insufficienza di pressione.
2. L'interruzione della fornitura avverrà per il tempo strettamente indispensabile per il compimento dei lavori.

3. Salvi i casi di interventi in emergenza o di forza maggiore, gli Utenti saranno preventivamente avvisati delle interruzioni o sospensioni della fornitura. Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Art. 16- Impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per usi pubblici:
 - a) le fontanelle e fontane pubbliche;
 - b) gli impianti di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
 - d) gli impianti per pubblici lavatoi, orinatoi e abbeveratoi di animali;
 - e) gli impianti antincendio costruiti sul suolo pubblico utilizzati anche per il rifornimento di autobotti;
 - f) le opere di presa per forniture ai Comuni.

Art. 17 - Erogazione dell'acqua per uso pubblico

1. Le fontanelle pubbliche saranno ad erogazione a deflusso comandato da apposito pulsante posto nel rubinetto erogatore.
2. Esse saranno fornite di apposito contatore misuratore, opportunamente allocato in un vano, con chiusura accessibile al personale incaricato della lettura periodica e/o delle verifiche necessarie.
3. Per gli impianti di innaffiamento stradale e giardini pubblici, per le fontane, per gli impianti destinati al lavaggio delle fognature, per quelli di lavatoi, orinatoi ed abbeveratoi e per il rifornimento delle autobotti, l'acqua viene misurata con contatore.
4. Per gli impianti antincendio l'erogazione è a deflusso libero, senza misuratore. Il rifornimento ad autobotti sarà considerato come fornitura ad uso precario a termine.
5. La fornitura ai Comuni o Enti subdistributori sarà attivata previa stipula del relativo contratto di somministrazione, da parte del legale rappresentate dell'Ente o suo delegato e l'acqua erogata verrà fatturata tutta alla tariffa vigente.

Art. 18 - Prelievi abusivi

1. E' fatto divieto assoluto :
 - a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione;
 - b) di applicare alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale;
 - c) di prelevare acqua dagli impianti di annaffiamento stradale, dei pubblici giardini e di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
 - d) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impieghi predetti;
 - e) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per l'uso cui sono destinate.
2. Il prelievo per uso antincendio dagli impianti precedentemente elencati non è considerato abusivo.

Art. 19 - Norme per le forniture ad uso privato

1. Le forniture d'acqua potabile ad uso privato sono autorizzate a proprietari e/o usufruttuari degli immobili, nonché ai locatari degli stessi.
2. Nel caso di edificio con più unità immobiliari, di proprietà di un unico soggetto, con un'unica linea interna la richiesta viene effettuata dal proprietario dell'immobile che ne risponde ai sensi di legge.
3. Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene richiesta dall'Amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge.
4. Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, il Ente Gestore può ugualmente concedere che gli stabili

stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

5. In questo caso l'utenza sarà intestata ad uno dei sottoscrittori che ne ha fatto richiesta e che nel contempo ha dato l'assenso scritto all'intestazione di detta utenza.
6. Per comprovate ragioni tecniche, le utenze devono essere tante quanti sono gli usi, distinti da tariffe diverse.
7. Dei pagamenti sono responsabili solidalmente sia il proprietario che i condomini.
8. A valle del contatore vengono collocate a cura dell'amministrazione un rubinetto di arresto e una valvola di ritegno.
9. L'installazione del misuratore deve avvenire su area prospiciente la strada pubblica.

Art. 20 - Domanda di fornitura

1. Chi voglia ottenere una fornitura d'acqua per uso potabile deve presentare al Gestore specifica domanda, redatta sull'apposito modulo predisposto, debitamente firmato dal richiedente o dal suo legale rappresentante, allegando alla stessa la documentazione richiesta.
2. Ogni nuova domanda di fornitura d'acqua comporta il pagamento delle spese contrattuali.
3. Il misuratore adeguato alle norme vigenti è a carico del Gestore mentre resta a carico dell'utente il canone annuo di manutenzione (nolo).
4. La manutenzione e la sostituzione del misuratore in caso di mal funzionamento restano a carico del Gestore senza costi aggiuntivi per l'Utente.
5. Detti importi sono determinati annualmente dal Gestore.

Art. 21 - Sistema di distribuzione dell'acqua. Punto di consegna

1. La fornitura d'acqua è effettuata a deflusso libero ed è misurata da contatore. L'acqua viene consegnata all'Utente all'uscita del misuratore idrico.
2. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per l'alimentazione degli impianti antincendio.
3. L'acqua viene consegnata all'Utente all'uscita del contatore o all'inizio dell'impianto antincendio, con le relative conseguenze in tema di responsabilità e di oneri di manutenzione.
4. L'impianto di ricezione privato dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalle apposite prescrizioni tecniche dettate dall'Ente Gestore.

Art. 22- Proprietà delle condotte

1. Le condotte e le derivazioni fino al contatore sono di proprietà del Gestore.
2. Sono invece, di proprietà dell'Utente le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 23- Manutenzione delle condotte

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale, fino all'apparecchio misuratore compreso, sono ad esclusiva competenza del Gestore.
2. Tali interventi sono pertanto vietati agli Utenti od a chi per essi, pena il pagamento dei danni prodotti, salvo il diritto ad eventuali altre azioni a norma di legge da parte del Gestore.
3. Sono a carico degli Utenti e proprietari, gli scavi, reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata.

Art. 24 - Modifica dell'opera di presa

1. Il Gestore in relazione a comprovate esigenze tecniche sopravvenute, per esempio derivanti da modifiche del piano stradale o della sua pavimentazione e/o per oggettive esigenze di razionalizzazione del sistema di distribuzione dell'acqua, potrà modificare o spostare l'opera di presa e/o unificare più opere di presa.
2. I lavori necessari al fine saranno eseguiti a cura ed a spese del Gestore.

3. In tali ipotesi resteranno a carico dell'Utente le opere di modifica degli impianti interni eventualmente necessarie in conseguenza di quanto eseguito.

Art. 25 - Uso e conservazione della derivazione

1. L'Utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia affinché il contatore, di cui viene nominato custode, sia opportunamente preservato da eventuali danneggiamenti e/o manomissioni.
2. In ogni caso, egli sarà responsabile il Gestore dei danneggiamenti o dei guasti alla predetta apparecchiatura non rientranti nell'ordinaria manutenzione che, per qualsiasi causa, avvenissero per sua colpa o incuria anche per fatto del terzo, tranne che, in tale ultima ipotesi, non sia stata sporta regolare denuncia per danneggiamento alle competenti Autorità.
3. In caso di guasti e/o danneggiamenti, l'Utente dovrà darne tempestivo avviso al Gestore, affinché esso possa intervenire.
4. In nessun caso l'Utente potrà manomettere il contatore e gli impianti di proprietà comunale.
5. Il Gestore provvederà alla relativa riparazione a proprie spese, salvo che il danneggiamento o la manomissione non siano imputabili a colpa o incuria dell'Utente, nella quale ipotesi il costo della riparazione verrà addebitato all'Utente, dietro presentazione di fattura, accompagnata dalla motivazione dell'addebito. Ove necessario, il Gestore, venuto comunque a conoscenza di un danno alle predette apparecchiature, potrà provvedere immediatamente alla riparazione. Anche in questo caso, se il danneggiamento o la manomissione sono imputabili a colpa o incuria dell'Utente, quest'ultimo sarà tenuto a pagarne i relativi costi di riparazione, che verranno analiticamente specificati in fattura, che sarà accompagnata dalla motivazione dell'addebito.
6. Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, saranno eseguite dal Gestore.
7. È fatta tassativa proibizione all'Utente di provvedervi direttamente. Spetta al Gestore di determinare e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa, compatibilmente con la ubicazione dell'impianto interno.
8. Nel caso l'utente intenda fare uso dei serbatoi di accumulo gli stessi devono essere inseriti nella condotta interna in maniera che l'acqua vi circoli di continuo, sistemando opportunamente la bocca di arrivo e quella di uscita.

Art. 26 - Utenze per uso cantiere edile

1. Chi è in possesso del permesso di costruire o di Dia/Scia ed intende richiedere la fornitura di acqua deve presentare :

**Art. 27- Consumi: rilevamento e fatturazione-
Periodo di riferimento e Periodicità**

1. L'Utente è tenuto al pagamento del corrispettivo della fornitura e delle altre somme dovute in dipendenza del contratto di somministrazione secondo le modalità indicate nel presente Regolamento oltre che nella "Carta dei Servizi", alle tariffe vigenti, il quantitativo d'acqua rilevata e calcolata.
2. Ove dovessero risultare dalla fatturazione somme a credito in favore dell'Utente, queste saranno, di norma, conguagliate nelle fatturazioni successive.
3. Il corrispettivo della fornitura sarà dovuto in ragione di quanto indicato dal misuratore o dal sistema di taratura e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore.
4. Il rilevamento e la fatturazione dei consumi verranno effettuati secondo le modalità specificate nel presente Regolamento.
5. Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del misuratore rilevate dal personale del Gestore o da esso incaricato. In caso di cessazione, l'accertamento dei consumi è fatto entro i termini stabiliti dalla Carta del Servizio.
6. La fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'Utente finale opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'Utente finale, il Gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a) dati di lettura;
 - b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura;
 - c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati.
7. Il Gestore è tenuto ad esplicitare in bolletta le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.
8. Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.
9. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio *pro-die* dal giorno della loro entrata in vigore.
10. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'Utente è tenuto a pagare quanto fatturato dal Gestore in conseguenza dei metri cubi consumati, della quota di accesso al servizio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.
11. Gli adeguamenti tariffari sono soggetti ad elaborazione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito ed approvazione da parte dell'Autorità.
12. La quota di accesso al servizio, nonché l'applicazione delle fasce di consumo, sono fatturate proporzionalmente ai giorni indicati in fattura (quota *pro-die*).
13. Il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione sotto riportata.
14. Il Gestore è tenuto ad emettere un numero di 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale.
15. La periodicità, di cui sopra, non è rispettata nei seguenti casi:
 - a) alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
 - b) alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito a attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;
 - c) alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita.
16. Ai fini dell'individuazione della relativa fascia di consumo per l'applicazione del precedente comma 2, i consumi medi annui, delle utenze condominiali, devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.
17. Qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell'Utente finale, il Gestore:
 - a) utilizza quelli a disposizione, purché relativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompresi nelle ultime tre annualità;

- b) procede ad una stima dei consumi nel caso in cui i dati a disposizione non superino i 12 mesi.

Art. 28 - Limitazione della erogazione massima istantanea

1. Il Gestore per ragioni di forza maggiore o ricorrendo delle esigenze tecniche e/o di razionalizzazione del sistema di distribuzione, si riserva la facoltà di limitare la portata massima istantanea erogabile attraverso il contatore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle esigenze che hanno reso necessaria l'adozione della misura.

Art. 29- Diametro e presa del contatore

1. Il tipo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati dal Gestore in relazione al tipo di fornitura ed al consumo previsto.

Art. 30 - Posizione degli apparecchi di misura

1. Il luogo ove dovrà essere installato l'apparecchio di misura sarà concordato con l'Utente.
2. L'Utente deve costruire, a sue spese, in base alle disposizioni impartite dal Gestore, la nicchia destinata a contenere l'apparecchio di misura, che dovrà essere dotata di uno sportello.
3. Gli apparecchi di misura, in particolare, dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Gestore possa liberamente accedere per procedere alla lettura ed alla ispezione.
4. Gli apparecchi di misura dovranno essere installati negli immobili da approvvigionare e saranno posti nelle facciate o nelle pareti di eventuali passi carrabili, o nei muri di recinzione o in locali appositamente destinati, ma sempre prospicienti la strada pubblica.
5. La manutenzione del manufatto costruito a protezione degli apparecchi di misura sarà a carico dell'Utente, il quale assume altresì l'onere di mantenere sgombro e pulito detto manufatto.
6. Tutti gli apparecchi misuratori vengono muniti dal Gestore di sigillo metallico, onde potere accertare eventuali manomissioni. Quando a causa di opere successivamente eseguite dall'Utente non è più possibile l'ispezione o la lettura degli apparecchi di misura nella posizione esistente, l'Utente è obbligato a spostare, a sue spese, l'apparecchio di misura in altro luogo idoneo. In ogni caso gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo a cura del Gestore.

Art. 31 - Apparecchi di misura - Quota di servizio – Manutenzione

1. Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Gestore che ne provvede alla loro installazione ed alla loro manutenzione.
2. L'Utente sarà tenuto al pagamento dell'importo relativo alla quota di servizio, come determinato dalle tariffe al momento vigenti. L'Utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o danneggiamento. **(vedi art. 25)**
3. Qualsiasi manomissione del misuratore o dei sigilli apposti allo stesso e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore è vietata all'Utente, che oltre a subire la conseguenza della sospensione della fornitura e della successiva risoluzione del contratto di somministrazione sarà anche tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 32 - Lettura dei misuratori

1. Gli apparecchi di misura o di controllo potranno essere letti ed ispezionati in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno e l'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.
2. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore che ha, comunque, la facoltà di effettuare letture supplementari o di emettere fatture in acconto con l'addebito di un consumo stimato sulla base dei valori storici (2 anni precedenti) anche nel caso di assenza di consumo segnalato.

3. Qualora non sia stato possibile, per causa imputabile all'Utente, eseguire la lettura periodica del contatore e tale impossibilità si ripeta nel corso del periodo successivo, potrà essere disposta, previo preavviso, la chiusura della presa dell'impianto; detta presa potrà essere riaperta soltanto dopo che sia stato reso possibile il rilievo della lettura e con l'addebito dei diritti di riattivazione utenza determinati dalle tariffe vigenti.
4. E' facoltà del Gestore attivare un servizio di telelettura e l'Utente, con la firma del contratto, dà il consenso all'installazione ed all'attuazione del relativo sistema.

**Art. 33 - Irregolare funzionamento del misuratore
Verifica a richiesta dell'Utente**

1. Quando un Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può richiedere, per iscritto, che lo stesso venga sottoposto a verifica di funzionalità.
2. Il Gestore dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.
3. L'Utente o soggetto dallo stesso delegato potrà presenziare alle prove in argomento del cui giorno ed ora di svolgimento verrà data preventiva comunicazione.
4. Nel caso che la verifica dimostri un irregolare funzionamento del contatore, le spese delle riparazioni occorrenti saranno a carico del Gestore, il quale, inoltre provvederà, sulla base dei risultati della prova, a disporre il rimborso delle eventuali somme che saranno risultate pagate in più dall'Utente.
5. In caso di accertato irregolare funzionamento del misuratore, la ricostruzione dei consumi, dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione del misuratore stesso, sarà effettuata in base alla media dei consumi storici, sulla base dei due anni precedenti anche nel caso di assenza di consumo segnalato, tenendo conto della stagionalità.
6. Non sarà rimborsata alcuna somma se la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del misuratore entro i limiti di tolleranza previsti nella misura del 5% in più o in meno del volume misurato.
7. Nel caso di consumo anomalo rispetto agli anni precedenti dovute esclusivamente a perdite lungo il percorso dal misuratore al fabbricato non imputabili all'utente e in assenza di dolo o furto d'acqua attestati dal Responsabile del Servizio alle Reti Idriche si procederà alla fatturazione della media dei consumi dei due anni precedenti, inoltre verrà addebitata all'utente una sanzione pecuniaria di € 300,00 **per mancata sorveglianza della condotta di sua pertinenza.**
8. Per attivare tale procedura l'utente deve presentare istanza di verifica al Gestore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura di pagamento, superati i quali la richiesta non sarà presa in considerazione.

Art. 34 - Modalità e termini di un reclamo

1. Qualora l'Utente intenda inoltrare un reclamo avverso i consumi addebitati in una fattura, la relativa istanza dovrà essere presentata per iscritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Decorso tale termine i consumi ivi addebitati si intenderanno accettati.

Art. 35 - Rimozione e sostituzione dei misuratori

1. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.
2. In caso di rimozione e sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore rimosso, la lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate, il tipo, il calibro, il numero e la registrazione iniziale del nuovo contatore, quando trattasi di sostituzione.
3. Il contenuto del verbale verrà comunicato all'Utente con lettera raccomandata.

Art. 36 - Prescrizioni impianti di derivazione

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, escluso l'apparecchiomisuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente.
2. Fermo restando che il Gestore assicura la conformità dell'acqua distribuita per il consumo umano ai valori di qualità fissati dalla legge al punto di consegna costituito dal misuratore, lo stesso si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni anche per constatare la regolarità del loro funzionamento.
3. Di norma le tubazioni principali dopo l'apparecchio di misura dovranno avere un diametro non superiore a quello delle tubazioni installate dal Gestore prima dell'apparecchio di misura.
4. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata e a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore.
5. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore.
6. Nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.
7. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
8. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
9. Nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico.
10. E' opportuno inoltre installare alla base di ogni colonna montante, anche un rubinetto di intercettazione.
11. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
12. E' vietato l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali.
13. Sia le installazioni sia l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
14. Qualora l'Utente si approvvigioni di acqua di altra provenienza quali pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, dovrà tenere separati gli impianti interni per impedire la miscelazione con acqua potabile erogata dal Gestore .

Art. 37 - Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni Utente dovrà porre la massima cura nella ricerca e nell'immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possano provocare dispersione di acqua.
2. Il Gestore non ha alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali aumenti di consumo anche sproporzionato, che ne derivassero.
3. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
4. Per i consumi anomali si rinvia all'art. 33 comma 7 del presente regolamento.

Art. 38- Ispezioni degli apparecchi di misura e degli impianti interni

1. Il Gestore si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare, dai suoi incaricati, gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde costatare la regolarità del loro funzionamento. Gli Utenti pertanto dovranno permettere al personale autorizzato il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.
2. In caso di impedimenti o di opposizione ingiustificati a tali verifiche, il Gestore, previo preavviso scritto contenente un congruo termine fornito all'Utente per adempiere, potrà sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le ispezioni non siano state eseguite.
3. La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà essere effettuata: immediatamente e senza

preavviso nel caso che venga dal personale comunale constatata l'infrazione o l'alterazione delle condutture portatrici e qualunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento dell'impianto e sulla misurazione dell'acqua fornita dal Gestore. Tutte le spese causate dal fatto abusivo, anche se commesso da terzi tranne che non sia stata sporta una denuncia per danneggiamento saranno a carico dell'utente.

Art. 39 - Violazioni contrattuali

1. Il Gestore, qualora l'Utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere violazioni contrattuali, ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua preavvertendo che il decorso di un ulteriore termine senza che si sia provveduto ad adempiere, comporterà l'esercizio da parte del Ente Gestore del diritto di risolvere il contratto di fornitura, salve ed impregiudicate le azioni penali.

Art. 40 -Costo del Servizio

1. Il costo finale del servizio idrico è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua potabile e di quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione.

a) Corrispettivi per il servizio di fornitura di acqua potabile

I componenti del prezzo del servizio di fornitura di acqua potabile sono: quota fissa di servizio, tariffa in relazione al numero dei metri cubi d'acqua consumati nel periodo di relativa fatturazione ed imposta sul valore aggiunto.

La quota fissa di servizio e le tariffe applicate costituiscono il corrispettivo della fornitura e sono quelli stabiliti ed aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti al tempo della fornitura.

b) Corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione

Nel caso in cui l'utenza sia allacciata a pubblica fognatura il costo del servizio idrico comprenderà anche i corrispettivi relativi al servizio di fognatura e depurazione e la relativa imposta sul valore aggiunto.

La quota relativa al servizio di fognatura e depurazione sono dovuti dall'Utente anche nel caso in cui il sistema di depurazione comunale sia temporaneamente inattivo e ciò in linea con quanto è normativamente previsto.

Viceversa non sono dovuti nel caso in cui gli scarichi fognari delle abitazioni non sono allacciati alla rete fognaria comunale.

La somma fatturata viene determinata applicando le tariffe della fognatura e della depurazione, nella misura prevista dalla legge, al volume dell'acqua di scarico: a questo fine, il volume dell'acqua scaricata viene assunto pari al volume dell'acqua fornita, prelevata o, comunque, accumulata.

c) Altri corrispettivi

Potranno venire inseriti direttamente in fattura altri importi accessori, che dovranno, comunque, trovare la loro fonte nel presente Regolamento o nella legge od in provvedimenti dell'Autorità, quali corrispettivi di servizi forniti dalla dal Gestore, rimborsi di spese da questa sostenute a favore dell'Utente, arrotondamento degli importi fatturati, diritti vari, bolli, penali previste, etc.

Tutti gli importi relativi a ciascuna delle voci inserite in fattura saranno contrassegnati da appositi codici di identificazione, che verranno indicati nella parte descrittiva della fattura.

Art. 41– Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario

1. Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente, entro le scadenze indicate sulle fatture, secondo le modalità previste dal Gestore.
2. Il termine per il pagamento della fattura è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della fattura, qualora avvenga nei termini di

- scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della fattura, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento, non possono essere in nessun caso imputati all'Utente finale.
 4. In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo, salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione, un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:
 - a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e l'importo totale da saldare;
 - b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo Art. 42, evidenziando:
 - i. **la data** (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
 - ii. **le previsioni** regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
 5. le modalità, di cui al successivo Articolo 45 con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
 6. il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
 7. i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento;
 8. indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura attivabili in relazione alla tipologia d'Utenza;
 9. indicazione della tipologia d'Utenza che risulta dalla banca dati;
 10. indicazione dei costi sostenuti per la spedizione che saranno a carico dell'Utente.
 11. Il sollecito di pagamento può essere inviato all'utente finale unicamente nelle forme e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 42 – Procedura di costituzione in mora

1. In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente Articolo, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente Articolo 41.
2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente Articolo.
3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.
4. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata ai reclami scritti, la disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica nei seguenti casi:
 - a) l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro;
 - b) il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.
5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
 - a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora;
 - b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
 - c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:

- i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
 - ii. se la data di cui al precedente punto i. corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di costituzione in mora
 - iii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
 - d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
 - e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo Articolo 44
 - f) le modalità di cui al successivo Articolo 45, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
 - g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:
 - i) i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;
 - ii) la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
 - h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
 - i) i casi, di cui alla Carta del Servizio, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
 - j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
 - i. è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4 lettera b);
 - ii. è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
 - k) indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura attivabili in relazione alla tipologia d'Utenza;
 - l) indicazione della tipologia d'Utenza che risulta dalla banca dati.
6. Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, salvo non abbia già avanzato richiesta di rateizzazione, non può essere inferiore a:
- a) venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
 - b) qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
 - c) quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora.
7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall'emissione.
8. Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili di cui all'Art. 46, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:
- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e della comunicazione di costituzione in mora;
 - b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
9. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti non disalimentabili di cui all'Art. 46, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, unicamente

il pagamento:

- a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore;
 - b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.
10. Il gestore può richiedere all'utente finale diverso sia dal domestico residente e sia dal non disalimentabile, i costi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

Art. 43 – Rateizzazione dei pagamenti

2. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
3. L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora.
4. Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo.
5. **La rata minima non può essere inferiore ad € 100,00**
6. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
 - a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora;
 - b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
 decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo Art. 45 il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi art. 46 e 47 senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

Art. 45 – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento

1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Art. 46 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile

1. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
 - a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al presente Regolamento;
 - b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
 - c) siano decorsi i termini di cui al precedente art. 41, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente art. 45 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 44.
2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al successivo art. 50.2, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:
 - a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto

- all'anno di costituzione in mora;
 - b)** all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
 - c)** all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.
- 3. Con riferimento agli utenti finali domestici residenti, di cui al precedente comma 2:
 - a)** nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi:
 - i.** le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
 - ii.** il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione;
 - b)** nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
 - i.** le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;
 - ii.** il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.
- 4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente comma 3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle di cui al successivo art.50.2) che:
 - a)** risultino servite da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto (previa valutazione sistematica delle misure proposte per il riequilibrio della gestione) l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'Autorità nel metodo tariffario pro tempore vigente;
 - b)** non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
 - c)** risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi.
- 5. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, (diverse da quelle di cui al successivo art. 50.2) il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:
 - a)** dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
 - b)** le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
- 6. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:
 - a)** non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
 - i.** siano effettuati, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, in un'unica soluzione;

- ii. siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
 - b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.
7. Nel caso di utenze condominiali, il Gestore promuove, ove tecnicamente fattibile, l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.
 8. Spetta, altresì, al Gestore la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.
 9. La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:
 - a) qualora l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
 - b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
 - c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
 10. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
 11. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purchè tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

**Art. 47 – Procedura per la limitazione
della fornitura dell'utente finale
non disalimentabile**

1. In caso di morosità dell'utente domestico residente di cui al successivo art. 50.2, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
 - a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 25;
 - b) il gestore vanta un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
 - c) siano decorsi i termini per la costituzione in mora, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente art. 45 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 44.
2. *In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile.*
3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, indicato nella costituzione in mora, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
4. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
 - a) qualora decorso il termine di cui al precedente art. 25.6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
 - b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

Art. 48 Sospensione e risoluzione per inadempimento

1. Il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453, 1454 e 1456 del cod. civ., con l'addebito immediato di tutti i corrispettivi dovuti nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso in cui l'inadempienza di lieve entità di cui al precedente comma si sia protratta per oltre 40 giorni dalla contestazione dell'addebito;
 - b) in caso di frode;
 - c) in ogni ipotesi di grave inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento o dal contratto di fornitura.
2. Nelle ipotesi b) e c) il Gestore potrà procedere, senza preavviso, alla immediata sospensione della fornitura ed alla conseguente risoluzione del contratto.
3. Resta, comunque, salvo il diritto del Gestore di promuovere azione legale per la tutela di ogni altro diritto, ivi compreso quello al risarcimento del danno eventualmente subito.
4. Risolto il rapporto contrattuale, il Gestore a spese dell'Utente, ha diritto di staccare le opere di presa dalle condotte di distribuzione ed asportare le apparecchiature di proprietà dello stesso.
5. Qualora, nel corso della procedura di risoluzione del contratto di fornitura, sia stata già eseguita la dismissione dell'impianto, il ripristino della stessa fornitura comporterà comunque il pagamento del contributo previsto.

Art. 49 – Riattivazione della fornitura

1. Il Gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute.
2. La riattivazione della fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità dell'utente finale dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dal pagamento di quanto dovuto dall'Utente.
3. L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore con le modalità di cui all'art. 45.

Art. 50– Tipologie di Utenza

1. Le tipologie contrattuali sono rimandate all'allegato 3 del presente Regolamento [tabella aggiornata a seguito TICS].
2. Si specifica che gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Art. 3.2 del TIBSI;
 - b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICS.

Art. 51 - Penali e sanzioni per ritardato pagamento

1. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di **"Penale per ritardato pagamento"** nella seguente misura:
 - a) Per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni oltre il termine di scadenza verrà applicata una "penale" fissa pari al 3% dell'importo della fattura, al netto di eventuali altre penali nella stessa presenti, con un minimo di Euro 1,55.
 - b) Per i pagamenti effettuati oltre i 30 giorni dal termine di scadenza ma entro 60 verrà, invece applicata una "penale" fissa pari al 6% dell'importo della fattura, al netto di eventuali altre penali nella stessa presenti, con un minimo di Euro 3,10.
 - c) Per i pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza, in relazione al numero effettivo dei giorni di ritardo, verranno altresì applicati gli interessi legali.
2. L'addebito delle penali e l'addebito degli interessi legali verrà effettuato sulla prima fattura successiva all'intervenuto pagamento, in relazione al numero dei giorni di effettivo ritardo.
3. Verrà considerato grave inadempimento contrattuale il mancato pagamento di due fatture consecutive entro i termini previsti, cui abbia fatto seguito il persistere della morosità per sessanta giorni.

Art. 52 -Identificazione dei dipendenti

1. I dipendenti del Ente Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

Art.53 Tariffe

1. La tariffa e la relativa articolazione tariffaria (agevolata, base, fasce di eccedenza,) è determinata dal Gestore ed approvata dall'ATI idrico Palermo:
2. Il Gestore fatturerà i consumi rilevati sulla base della predetta tariffa ed articolazione.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 54 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura Classificazione degli scarichi

1. In conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, ai fini del presente Regolamento, si considerano:
 - **DOMESTICI** gli scarichi di acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - **ASSIMILATI AI DOMESTICI** gli scarichi di acque reflue che rientrano nei disposti del D.P.R. 227/2011 e dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
 - **INDUSTRIALI** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività di produzione di beni o di servizi, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di di lavamento, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 74, comma 1, lett. H;
 - **ACQUE DI PRIMA PIOGGIA** quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante (cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio) .

Art. 55– Ammissibilità degli scarichi

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente regolamento, sono sempre ammessi e non necessitano di autorizzazione esplicita allo scarico, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.
2. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente regolamento, sono ammessi, in conformità con la capacità del sistema depurativo e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 56.
3. Ai fini della verifica di conformità con il sistema depurativo, i titolari di attività che generano scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche devono comunicare le caratteristiche del proprio insediamento al Gestore dell'impianto di depurazione, utilizzando le schede da questo predisposte.
4. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi purché autorizzati, acquisito il parere favorevole del Gestore del servizio di depurazione.
5. Per i nuovi scarichi industriali, l'autorizzazione sarà subordinata alla capacità depurativa dell'impianto di depurazione asservito alla fognatura, verificata e certificata dal Gestore, sulla base del seguente ordine di preferenza:
 - a) acque reflue industriali;
 - b) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti dallo stesso bacino di utenza dell'impianto di depurazione di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi;
 - c) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti da un bacino di utenza diverso da quello dell'impianto di depurazione di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi.

Art. 56 – Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

1. Per l'accettazione degli scarichi è facoltà del Gestore prescrivere la realizzazione di vasche di equalizzazione e laminazione al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate scaricate, nonché sistemi di pretrattamento.
2. Il Gestore, esaminata la documentazione presentata dall'Utente, verifica la capacità residua del sistema di fognatura e di depurazione pubblico in conformità con le disposizioni di legge ed indica prescrizioni inerenti il rispetto di specifiche norme tecniche, nonché l'eventuale

inserimento di idonei sistemi di pretrattamento, oltre ai già previsti sistemi di equalizzazione delle portate scaricate.

3. Il Gestore potrà inoltre indicare limiti al quantitativo giornaliero degli scarichi in fognatura di acque reflue, fino all'adeguamento del proprio sistema di fognatura e depurazione.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, nel caso di nuovi scarichi, il Gestore del servizio di fognatura deve dare comunicazione ed acquisire il parere del Gestore dell'impianto di depurazione (qualorasi siano soggetti diversi) dell'istanza di allacciamento, prima dell'esecuzione dei lavori.
5. Nel caso in cui il Gestore valuti di avere un impianto di depurazione con sufficienti capacità residue potrà autorizzare lo scarico in deroga a quanto sopra indicato, con effetti sulla tariffa applicata.
6. E' facoltà del Gestore verificare, mediante campionamenti, la qualità dello scarico. A tal fine lo scarico deve essere dotato di idoneo pozzetto di ispezione e consegna.

Art. 56 – Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. L'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai limiti indicati dal Gestore, per i singoli impianti pubblici di depurazione, nel rispetto dell'effettiva capacità depurativa degli impianti. Si richiama, altresì, il comma 1 dell'art. precedente.
2. Le attività che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura sono tenute a realizzare e mantenere in piena efficienza gli impianti di pretrattamento necessari per il raggiungimento dei limiti richiesti in autorizzazione. Ogni intervento su detti impianti dovrà essere valutato e monitorato di concerto con il Gestore. Eventuali situazioni eccezionali di impossibilità tecnica di inserire impianti di pretrattamento saranno valutate dal Gestore. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al Gestore. Il fermo degli impianti per altri motivi, siano essi anche accidentali, deve essere immediatamente comunicato al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.
3. Il Gestore accetta gli scarichi nel rispetto della capacità depurativa degli impianti, perseguendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico recettore dello scarico del depuratore.
4. Al fine di garantire la capacità di trattamento degli impianti di depurazione e quindi un corretto scarico finale a tutela delle acque dei corpi idrici e per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale, il Gestore dell'impianto di depurazione potrà proporre dei programmi di scarico in termini volumetrici/qualitativi temporali, per le attività industriali, che consentano un apporto costante sia giornaliero che stagionale.

Art. 58 – Prescrizioni particolari per gli scarichi

1. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue industriali, oltre alle procedure previste per particolari condizioni nel Regolamento Regionale 1/R/2006 (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne), sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito indicate:
 - a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
 - b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva, nonché le farine fossili e gli altri materiali utilizzati quali coadiuvanti nella filtrazione, devono essere raccolti e smaltiti in base alla normativa vigente in materia;
 - c) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
 - d) gli scarichi derivanti da cucine di ospedali, case di cura per anziani, ristoranti, mense e

- attività simili devono essere dotati di un pretrattamento finalizzato alla separazione di grassi e oli adeguatamente dimensionato e da sedimentatore, tipo Imhoff; in casi particolari, in relazione all'oggettiva difficoltà di realizzazione del sistema di pretrattamento, il Gestore verificherà la possibilità di omettere tale manufatto tenuto altresì conto dell'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione;
- e) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
 - f) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di olii minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
 - g) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
 - h) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
 - i) gli scarichi provenienti da attività sanitaria, case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, se provenienti da reparti per malattie infettive, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.
 - l) lo scarico delle acque di lavaggio dei filtri delle piscine, opportunamente trattate, e del troppo pieno nonché quelle di svuotamento delle piscine, dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore e debita comunicazione al Gestore di riferimento, è ammesso nella pubblica fognatura, qualora sia impossibile recapitarlo in corpi idrici superficiali o sul suolo, per tramite di una valvola di svuotamento con diametro approvato dal Gestore in funzione della capacità idraulica della rete fognaria.
2. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità che il Gestore determini ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive.
 3. La valutazione sull'adeguato dimensionamento e funzionamento degli impianti di pretrattamento e sulle azioni poste in essere dai titolari di scarichi particolari sarà effettuata dal Gestore in occasione della richiesta di allacciamento/autorizzazione alla pubblica fognatura e/o a seguito del verificarsi di situazioni anomale in termini di arrivo di reflui al depuratore. Il Gestore è autorizzato a prendere visione dei formulari e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria dei sistemi di pretrattamento.
 4. Per gli scarichi di cui al comma 1, il Gestore potrà imporre l'installazione, a spese del titolare dello scarico, di un campionatore in automatico collaudato e controllato dal Gestore. In caso di ripetute inosservanze il Gestore potrà altresì, previa diffida, procedere alla temporanea sospensione dello scarico sino al ripristino, da parte del titolare, delle condizioni di scarico conformi al presente Regolamento. In caso di inerzia o inadempienza del titolare dello scarico il Gestore potrà chiedere all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione.
 5. Per gli scarichi industriali in deroga:
 - a) il Gestore ha la facoltà di acconsentire, nella rete fognaria afferente ad impianti di depurazione con sufficiente capacità residua di depurazione, scarichi con limiti meno restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 – “scarico in rete fognaria” dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ferma restando l'inderogabilità dei limiti in concentrazione invalicabili previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5 alla parte III.
 - b) Il Gestore, effettuata la relativa istruttoria tecnica, rilascia al SUAP competente idoneo parere in cui saranno indicati i limiti in deroga concessi.
 6. Gli anzidetti limiti di accettabilità potranno essere revocati o modificati in senso restrittivo qualora sopravvenga l'impossibilità di garantire l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura, ripristinando i limiti di accettabilità dello scarico stabiliti dalle vigenti normative statali e regionali.

7. In tal caso l'Utente dovrà provvedere ad adeguare i propri scarichi entro i termini specificati nella comunicazione di revoca della deroga, senza poter accampare qualsivoglia diritto o indennità.

Art. 59 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione scarichi di acque reflue industriali

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.
2. La domanda di autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, nel rispetto dell'Art. 5 del DPR 227/2011 ed ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale previo versamento da parte dell'Utente di un corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo.
3. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.
4. L'autorizzazione, rilasciata sotto forma di A.U.A. o A.I.A. è valida conformemente alla specifica normativa. A termini dell'art. 3, comma 1, del DPR 227/2011 almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
5. Il Gestore ha la facoltà di rivedere le prescrizioni a seguito di variazioni sostanziali alla capacità di trattamento dell'impianto o in seguito a problematiche dovute allo scarico della ditta.

Art. 60 – Modificazioni degli scarichi industriali

1. Per ogni diversa destinazione d'uso dell'insediamento, o in caso di ampliamento o ristrutturazione del medesimo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse deve essere data idonea comunicazione.
2. In caso di variazione del titolare dello scarico, questa dovrà essere comunicata al SUAP, per quanto di competenza, entro 30 giorni dalla data della variazione, trasmettendo a tal fine visura camerale aggiornata.
3. La fine esercizio dell'attività autorizzata, mediante lettera raccomandata, dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di cessazione dello scarico.

Art. 61 – Scarichi di sostanze pericolose

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti sostanze pericolose, il Gestore può indicare prescrizioni, a carico del titolare degli scarichi, e l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni. Gli strumenti devono essere installati a cura e spese del titolare dello scarico. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili per il controllo del Gestore. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.
2. Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Gestore stabilisce in aggiunta a quanto indicato nei precedenti articoli:
 - a) un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose prima della loro confluenza nello scarico generale;

- b) la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, aventi una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative, nonché, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate.
3. Resta salva la facoltà da parte del Gestore di indicare, di volta in volta, idonee prescrizioni aggiuntive.

Art. 62 – Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi, non è consentito.
2. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza resi necessari da motivi contingibili ed urgenti di tutela della salute umana, può essere ammesso, previa verifica, da parte del Gestore dell'impianto pubblico di depurazione, della compatibilità con i processi depurativi adottati dagli impianti di trattamento dei reflui urbani e con il regolare funzionamento delle reti. In tal caso lo scarico sarà ammesso per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica e sarà comunque vincolata alla stipula di apposito contratto.
3. La raccolta e la misura, all'interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico, delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza di siti contaminati deve essere effettuata separatamente dagli altri scarichi. E' comunque vietato diluire con acque derivanti dalle operazioni di cui sopra gli altri scarichi di acque reflue industriali, qualora presenti.
4. Qualora ammesso, lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi è soggetto al pagamento della tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue.
5. La tariffa è applicata sul volume effettivamente scaricato. La tariffa è commisurata alla qualità dello scarico, come risultante dai controlli effettuati dal Gestore dell'impianto pubblico di depurazione.

Art.63 – Divieto di diluizione degli scarichi

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i, i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Il Gestore può indicare che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Art. 64 – Acque meteoriche

1. In termini generali e soprattutto con riferimento alle nuove edificazioni, le acque meteoriche non devono essere convogliate verso la pubblica fognatura al fine di prevenire malfunzionamenti e sovrappressioni nella rete fognaria esistente.
2. Deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi naturali lenti, negli spazi verdi.
3. Si indicano i seguenti principi:
 - a) occorre effettuare la verifica dell'invarianza idraulica (ovvero la portata massima complessiva in fognatura non deve essere incrementata) nel caso di aree di nuovo

impianto, di completamento ed trasformazione;

- b) occorre prevedere soluzioni permeabili e/o semipermeabili nella realizzazione dei parcheggi sia pubblici che privati.
4. Solo in casi di evidenti impossibilità tecniche a trovare delle soluzioni alternative allo scarico delle acque di pioggia in pubblica fognatura si ritiene possibile l'immissione di tali acque in fognatura previa realizzazione di adeguate vasche di accumulo e laminazione che consentano il graduale rilascio in fognatura dei deflussi, in particolare durante gli eventi piovosi di forte intensità, condividendo con il Gestore del sii gli aspetti tecnici delle soluzioni previste.

Art. 65 – Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne sono disciplinate in

- altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
 - e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
 - f) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera e);
 - g) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - h) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi della vigente normativa (es. quali farine fossili esauste, ecc ...);
 - i) spurghi di fognature private;
 - j) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
 - k) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;
 - l) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;
 - m) ogni sostanza classificabile come rifiuto, ai sensi della normativa vigente, anche se sminuzzata a mezzo di trituratore domestico o industriale.
3. Sono vietati gli scarichi che non rispettano i limiti di accettabilità prescritti.
 4. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi del Codice Civile.

**Art. 68 – Obbligo di allacciamento
degli scarichi alla pubblica fognatura**

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti.
3. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, il Responsabile dell'UTC potrà chiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza.
4. L'Utente potrà chiedere all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fuori fognatura (il Comune per gli scarichi domestici) eventuali deroghe anche temporanee, a quanto riportato nei commi precedenti, nei casi di comprovate difficoltà tecniche, quali attraversamenti di ferrovie, autostrade, fiumi, torrenti ecc. od altri comprovati motivi. Il Comune si esprimerà dopo aver sentito l'EGA ed il Gestore interessato.
5. I proprietari degli immobili situati nella zona interessata dall'entrata in funzione della pubblica fognatura, dovranno, entro sei mesi, provvedere ad allacciarsi. Dovranno altresì provvedere, laddove gli impianti di trattamento privati, precedentemente utilizzati, siano ubicati su suolo pubblico, allo spurgo, disinfezione e dismissione mediante riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche in precedenza utilizzate.

Art. 69 – Separazione degli scarichi

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche), che non dovranno essere più convogliate nella fognatura nera.
2. Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore provveda a separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.

Art. 70 – Modalità tecniche di allacciamento - Prescrizioni generali

1. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore, dovute all'accertata impossibilità tecnica di effettuare la separazione.
2. Nelle zone servite da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le acque reflue domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita dal Gestore, solo in casi eccezionali, mediante un apposito "pozzetto di raccordo", posto all'interno della proprietà, da cui si diparte la tubazione che conduce ad un "pozzetto di consegna", posto al limite della proprietà privata (da installare in proprietà pubblica o privata in relazione alla miglior collocazione tecnica ed accessibilità degli addetti del Gestore per le operazioni di controllo e spurgo).
3. Il "pozzetto di consegna" dovrà essere adatto per il prelievo di campioni a caduta di liquido, al fine di eventuali controlli delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate.
4. In caso di evidenti impossibilità tecniche (es. vie cittadine) le suddette modalità tecniche di allacciamento potranno non essere rispettate e pertanto nuove modalità dovranno essere concordate con il Gestore.

Art.71 – Allacciamento alla pubblica fognatura

1. I lavori relativi all'allacciamento dello scarico fino al limite di proprietà [pozzetto di consegna compreso], saranno eseguiti a cura e spese del richiedente. I lavori necessari dal [pozzetto di consegna escluso] fino alla pubblica fognatura saranno eseguiti, di norma, a cura del Gestore dietro accettazione del preventivo sulla base dei costi standard riportati nel presente Regolamento. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura potranno essere eseguiti dall'Utente, con la supervisione del Gestore che fornirà all'Utente le prescrizioni tecniche per l'allacciamento.
2. Il Gestore potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di pretrattamento laddove lo ritenga necessario per esigenze tecniche.
3. La manutenzione degli allacciamenti sarà a carico del Gestore dalla pubblica fognatura fino al limite di proprietà, fatto salvo quanto riportato nell'art. 9.
4. La posa di apparati anti-rigurgito potrà essere prescritta, dal Gestore, sulle canalizzazioni interne (a cura e spese proprietario in relazione alla protezione dell'impianto interno) valutando situazioni di potenziale rigurgito.

Art. 72 - Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura

1. Nella costruzione delle canalizzazioni interrate all'interno delle aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura.
2. Tutte le opere dovranno, in ogni caso, essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite dal Gestore. Devono essere previste le sifonature

dei singoli apparecchi installati, nonché i condotti di ventilazione.

3. Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento elettromeccanico per scaricare le acque posizionate a quota inferiore alla pubblica fognatura, l'immissione dovrà avvenire per gravità tramite un "pozzetto di calma".

Art. 73 – Pozzetto di consegna

1. Al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, in area accessibile da proprietà pubblica, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione. La realizzazione del pozzetto di consegna è a carico dell'Utente. L'allaccio alla pubblica fognatura sarà, preferibilmente, realizzato solo dopo che l'Utente avrà posato la rete interna ed il pozzetto di consegna, previa verifica con i tecnici del Gestore circa il corretto posizionamento, soprattutto altimetrico, del pozzetto di consegna, in modo da poter realizzare correttamente l'allacciamento.
2. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, previo accordo con il Gestore, l'Utente può richiedere all'Ente Pubblico competente l'autorizzazione al posizionamento nella proprietà pubblica.
3. Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso.
4. La braga costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore.
5. Il pozzetto è di competenza e manutenzione dell'Utente. Il manufatto deve essere di dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto; il dispositivo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, deve essere sempre accessibile in qualsiasi momento.
6. Nei casi di cui al precedente comma la custodia dell'allacciamento fognario, ivi compresa la segnalazione del malfunzionamento, è in capo all'Utente.

Art. 74 – Scarichi provvisori

1. Il Gestore può autorizzare l'allacciamento provvisorio dello scarico a servizio del cantiere di fabbricati nuovi, in costruzione o da ristrutturare, con l'impiego di condotti che saranno utilizzati successivamente a servizio definitivo del fabbricato. Gli scarichi da convogliare dovranno provenire esclusivamente dai servizi igienici del cantiere.
2. I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento. Il Gestore può far effettuare, a spese della proprietà, un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.
3. Eventuali scarichi di acque reflue domestiche di carattere saltuario e temporaneo quali, a titolo di esempio, quelle provenienti da veicoli dei luna-park, servizi igienici di fiere e mercati, ecc., potranno essere ammessi nei pozzetti della pubblica rete fognaria, tramite apposite condotte mobili, previa specifica richiesta e nelle modalità stabilite dal Gestore stesso.

Art. 75 – Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale

1. La rete di fognatura pubblica è predisposta per ricevere le acque nere dei piani dei fabbricati che si trovino a quota non inferiore a m. 0,50 dal piano stradale (ai sensi del DPCM 04/03/1996 punto 8.3.3). Il Gestore non assume alcuna responsabilità in caso d'interruzione del servizio dovuta a forza maggiore o a eventi imprevedibili; non è altresì ritenuto responsabile per danni da allagamento o rigurgito dovuti ad eventi meteorologici eccezionali o a causa oggettivamente non ascrivibili al medesimo.
2. Gli apparecchi di scarico collegati alla canalizzazione interna devono avere la bocca ad un livello superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
3. Qualora la conformazione del fabbricato da allacciarsi e la quota del collettore della pubblica rete fognaria non consentissero, totalmente o parzialmente, lo scarico a gravità delle acque nel

condotto di fognatura, dovrà essere predisposto a carico dell'Utente, conformemente alle norme della buona tecnica, un idoneo sistema di sollevamento.

4. La condotta di mandata di impianti di sollevamento deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore fognario pubblico.
5. L'immissione nella fognatura pubblica, salvo casi specifici, deve sempre avvenire per gravità; pertanto dovrà essere predisposto un pozzetto di consegna che operi la disconnessione del fluido in pressione.

Art.76 – Impianti di pretrattamento

1. Il titolare dello scarico è responsabile degli impianti di pretrattamento/depurazione e deve garantire la massima efficienza del manufatto, effettuando le necessarie operazioni di autocontrollo e manutenzione delle parti dello stesso, a sue spese.
2. Il titolare dello scarico dovrà dare comunicazione immediata al Gestore di qualsiasi guasto, intervento manutentivo e/o altri eventi eccezionali che abbiano compromesso la piena funzionalità del manufatto. Il Gestore ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.
3. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al Gestore. Oltre la comunicazione sarà prodotta al Gestore una sintetica nota nella quale sono indicati gli interventi previsti per il ripristino della funzionalità dell'impianto.
4. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare si differenziano in funzione del tipo di fognatura e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue e vengono valutati in sede di autorizzazione.
5. Per situazioni particolari, ove sia tecnicamente accertata l'impossibilità di collocare manufatti di pretrattamento o vasche di stoccaggio dei reflui, sarà cura del Gestore, sentito l'Ente d'Ambito, valutare eventuali deroghe all'installazione di detti manufatti. La valutazione di concedere eventuale deroga sarà funzionale alla reale capacità depurativa dell'impianto e al raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico.

Art. 77 – Controllo degli scarichi

1. Il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.
2. Il Gestore è autorizzato in qualunque momento a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore. Devono altresì chiedere immediatamente l'assistenza del responsabile degli scarichi dell'insediamento o di persona da esso incaricata, per poter accedere al pozzetto di ispezione.
4. L'Utente, al momento della presentazione della domanda di allacciamento o di autorizzazione ovvero in caso di modificate condizioni dell'allacciamento/autorizzazione in essere, deve adeguatamente informare gli operatori del Gestore circa i rischi presenti sul sito dell'attività produttiva e relativi alle diverse fasi di lavorazione.
5. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dalla riservatezza d'Ufficio, possono essere archiviate in data-base (numerici, cartografici, fotografici ecc.), elaborate e all'occorrenza divulgate quando trattasi di dati ambientali da/per Soggetti autorizzati (Ato, Gestore, Organi di controllo) ed esclusivamente per le finalità istituzionali.

Art. 78 – Modalità di controllo degli scarichi industriali

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il Gestore è autorizzato ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, tramite personale incaricato che dovrà qualificarsi mediante apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Società medesima.
2. Ai sensi dell'Art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, detto personale provvede al controllo degli insediamenti allacciati alla fognatura pubblica sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti in materia tariffaria, e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità posti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla normativa in essere.
3. Quali tecnici aziendali addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e del presente Regolamento.
4. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo. Tale prelievo sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all'utente. L'analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche di legge.
5. Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un campione anche non sigillato. Nel caso di prelievi a fini tariffari, gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato, mediante lettera ordinaria.
6. Di tutte le operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

Art. 79 – Punti di controllo – Installazione di strumenti di misura e controllo

1. Prima del recapito in fognatura, le acque reflue industriali devono essere condotte a un pozzetto di ispezione collocato a monte dell'eventuale miscelazione delle acque reflue industriali con acque meteoriche o di origine domestica ed idoneo per il prelievo di campioni e la misurazione dello scarico, in un luogo sempre accessibile dal Gestore per l'attività di controllo visivo e per i campionamenti.
2. Resta salva la facoltà del Gestore di indicare l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento.
3. Gli scarichi industriali, con volumi scaricati superiori a 3.000 mc/anno o volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno, devono essere dotati di un misuratore di portata.
4. Il misuratore di portata è installato a cura del Gestore ed a spese dell'Utente. Al Gestore è garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno per l'attività di controllo.
5. Nel periodo di mancata registrazione degli scarichi è conteggiato all'Utente il volume medio riscontrato nei periodi precedenti.
6. Gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura senza misuratore di portata, sono tenuti

all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura. I contatori sui pozzi devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore, che ne verifica l'idoneità tecnica e procede all'apposizione del sigillo di controllo.

7. Il Gestore, qualora non sia stato prescritto, potrà installare, a sua cura e spese, un campionatore in automatico per il controllo della qualità delle acque scaricate. Al Gestore sarà garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno, fermo restando quanto previsto per le sostanze pericolose.

Art.80 – Controllo delle portate scaricate in fognatura

1. Per gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura i corrispettivi, per i servizi di fognatura e depurazione, sono calcolati sulla base del volume delle acque prelevate, misurato tramite apposito contatore. Le letture del misuratore dovranno essere comunicate al Gestore nella denuncia annuale, da effettuarsi entro il 31 marzo. E' facoltà del Gestore effettuare dei controlli.
2. A tal fine gli utenti sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.
3. I contatori devono essere installati a cura e spese degli Utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo.
4. In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato all'Utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.
5. Per le utenze domestiche o a queste assimilate, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata e scaricata in fognatura.
6. Per le utenze industriali il volume da considerare è quello rilevato dall'apposito misuratore sullo scarico. In mancanza di apposito misuratore si considera, come per le utenze domestiche, un volume pari al cento per cento del volume di acqua fornita a cui si aggiunge quella prelevata da pozzi privati e scaricata in fognatura.
7. Il Gestore esercita le funzioni di vigilanza e controllo verificando l'idoneità tecnica del misuratore sullo scarico ed operando i controlli per rilevare la qualità dello scarico in pubblica fognatura.

Art. 81– Applicazione della tariffa

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli utenti allacciati alla fognatura.
2. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti allacciati alla pubblica fognatura, se il terminale di scarico è provvisto di impianti di depurazione.
3. Gli scarichi industriali sono assoggettati alla tariffa, sulla base della quantità e della qualità delle acque scaricate, ai sensi della delibera ARERA 665/2017.

Art. 82 – Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'Utente Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione.

1. Si richiama quanto previsto nell'art. 33 relativo al servizio di acquedotto, ed inerente alle modalità da adottarsi nel caso di fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'Utente.
2. Nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 33 gli importi di fognatura e depurazione vengono determinati sulla base del consumo medio storico. Per particolari situazioni il Gestore potrà

applicare all'Utente condizioni più favorevoli.

Art. 83 – Sistema Sanzionatorio e penalità

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge o contenute nel presente Regolamento si applica il sistema sanzionatorio previsto dalle vigenti normative.
2. Le violazioni possono essere accertate e contestate dagli Enti preposti al controllo e dal personale del Gestore. L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
3. Le sanzioni saranno erogate, introitate e destinate dal Gestore, saranno utilizzate per il miglioramento degli impianti di depurazione e della rete idrica.
4. Agli Utenti di scarichi in pubblica fognatura di acque domestiche, ad esclusione di quelli che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziale e/o da servizi igienici, che non rispettino le prescrizioni cui all'art. 54 del presente Regolamento, è applicata una penale variabile da € 1.000 ad € 5.000 in relazione alla gravità dello scarico.
5. Per gli scarichi industriali si applicano, altresì, le penali tariffarie previste dalle norme dell'ARERA (TICSI).
6. E' possibile la sospensione dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, oltre a situazioni di reiterati superamenti dei limiti di scarico, anche nei casi di morosità dell'Utente, previo sollecito scritto con preavviso di 30 giorni. Se l'Utente non provvede al pagamento entro 6 mesi dalla scadenza della fattura, al fine di rendere disponibile la quota di impianto dedicata all'Utente per altri reflui da trattare, il Gestore potrà richiedere al Soggetto competente la revoca dell'autorizzazione.
7. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito della revoca, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella rete fognaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dallenorme di legge.
8. L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento produttivo.

Art. 84 - Variazione delle Tariffe e del Regolamento

1. Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe ed i canoni sono soggetti alle variazioni legalmente autorizzate ed approvate.
2. Il Gestore potrà modificare le disposizioni del presente Regolamento dandone preventiva e motivata comunicazione agli Utenti.

Art. 85 - Applicabilità del diritto Ente Gestore

1. Per quanto non previsto nelle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le norme, le disposizioni, e gli usi vigenti.

Art. 86 - Obbligatorietà

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono obbligatorie per tutti gli Utenti.

Art. 87- Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti normeregolamentari in materia, restando salva la facoltà dell'Utente di recedere, entro sei mesi, dal contratto.

Art. 88 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni dirette all'utenza saranno effettuate dal Ente Gestore mediante lettera semplice inviata all'ultimo indirizzo indicato dall'Utente oppure in bolletta con valore di pubblicità legale a tutti gli effetti di legge, ovvero, se con carattere di generalità, attraverso pubblicazione all'albo pretorio on line del Ente Gestore e mediante avviso diffuso, ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.